



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/02/2006

=====

ADDI' 10/02/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPUCCI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELO	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIONI \*\*\*\*\*

ASSENTI: Ciani - De Angelis - Di Stefano - Mandarelli - Ranucci - Rodano

**DELIBERAZIONE N. 60**

Oggetto:

Ratifica del contratto che rimodula il mutuo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di importo iniziale pari a 600.000.000,00 di Euro pos. 4428855.

*llly*

60 10 FEB 2006

llly

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

**OGGETTO:** Ratifica del contratto che rimodula il mutuo con CDP S.p.A. di importo iniziale pari a 600.000.000,00 di Euro pos. 4428855.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

VISTA

la lettera circolare CDP s.p.a del 14.12.2005 Prot. GREN/p/153/05 con la quale Cassa depositi e Prestiti promuove un'operazione di rimodulazione sui prestiti in essere con le Regioni e Province autonome, scegliendo una durata dell'ammortamento da un minimo di 10 anni ad un massimo di 30 anni ed un tasso di interesse fisso o variabile, tranne che per i mutui inizialmente contratti a tasso fisso per i quali la rimodulazione consente la conversione solo in Nuovi prestiti a tasso di interesse fisso e per i mutui inizialmente contratti a tasso variabile senza maggiorazione per i quali la rimodulazione è esclusa;



VALUTATO

che tale opportunità è applicabile solo al finanziamento di 600 milioni di Euro concesso dalla cassa Depositi e Prestiti ad un tasso fisso pari a 4,41% con scadenza 31 dicembre 2023, che ai fini dell'operazione presenta un importo residuo pari a Euro 560.726.106,27 al netto della rata in scadenza al 31.12.2005;

VISTO

l'art. 5 della L.R. n. 10 del 17 febbraio 2005 che autorizza la Regione sia ad estinguere anticipatamente mutui in essere contraendo nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo inclusi gli oneri connessi all'operazione, che a pagare la corrispondente penale contrattualmente prevista per l'estinzione anticipata;

**CONSIDERATO** che dai conteggi effettuati dalla struttura competente della CDP S.p.A il nuovo prestito ha un importo nozionale pari a Euro 586.442.334,68 comprensivo dell'onere corrispondente all'estinzione anticipata pari a Euro 25.716.228,41;

VERIFICATO

che l'operazione proposta è conforme alla normativa regionale, in quanto la legge regionale consente l'estinzione anticipata delle posizioni in essere sostituendole con nuovi finanziamenti, purché il tasso di interesse della nuova posizione sia inferiore a quello della posizione esistente;

VALUTATA

la convenienza di procedere alla rimodulazione approfittando dell'opportunità di portare la durata del finanziamento a 30 anni

llly

60 90557 1003 lcy

comprensivi di un anno di preammortamento e fissando il tasso di interesse al 3,94% secondo quanto comunicato da Cassa Depositi e Prestiti, che risulta pertanto inferiore al tasso fisso annuale del 4,41% oggi applicato sul mutuo ventennale oggetto di rimodulazione;

**VERIFICATA** la convenienza finanziaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge del 28 dicembre 2001, n. 448, come successivamente modificato, mediante confronto fra il valore attuale dei flussi di cassa del mutuo in essere e quello del nuovo finanziamento;

**VISTA** la nota prot. 173684 del 29.12.2005;

**CONSIDERATO** che con determinazione n. C2945 del 29.12.05 si è autorizzata la contrazione di Nuovi Prestiti con la CDP, destinati alla Conversione dei Prestiti Originari e approvato lo schema di contratto;

**VISTA** la nota prot. n. 173687 del 29.12.05 con cui il Direttore Vicario del Dipartimento Economico Occupazionale domandava a CDP, l'estinzione anticipata e contestuale conversione del precedente contratto citato in oggetto;

**RILEVATO** che in data 29/12/05 Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. accetta il nuovo contratto di prestito che sostituisce il prestito originario identificato con il n. 4428855 dell'importo iniziale di 600 milioni di euro;

All'unanimità

### DELIBERA

Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione.

- di ratificare il contratto di prestito che rimodula l'originario mutuo con CDP SpA di importo iniziale pari a 600.000.000,00 di Euro, pos. 4428855, sottoscritto in data 29/12/05, che si allega in copia e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- il Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale provvederà all'adempimento degli atti amministrativi conseguenti.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



ALLEG. alla DELIB. N. 60 *lu*  
DEL 10 FEB. 2006

Spettabile  
Cassa depositi e prestiti società per azioni  
Via Guito n. 4  
00185 Roma  
Italia

ROMA [LUOGO], 29.12.2005

Egredi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un Contratto di Prestito regolante i prestiti destinati alla conversione, ai sensi dell'Articolo 41, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (l' "Articolo 41"), dei Prestiti Originari (come di seguito definiti) indicati nell'elenco allegato, contrassegnati con i numeri di posizione ivi indicati, alle condizioni specificate nella Lettera - Circolare (come di seguito definita) e di seguito riportate.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta Contrattuale alle ore 12 del venerdì immediatamente successivo o, se festivo, del giorno lavorativo immediatamente precedente detto venerdì

CONTRATTO DI PRESTITO

TRA

REGIONE LAZIO  
rappresentata da DR. GUIDO MAGRIM (di seguito l' "Ente")  
DIREZIONE UFFICIO DIPARTIMENTO ECONOMICO OCCUPAZIONALE in qualità di  
base ai poteri attribuiti da LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO CON DELIBERAZIONE  
N. 557 ASSUNTA IN DATA 10 GIUGNO 2005.

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Guito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremilardicinquacentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 - C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito (di seguito "CDP");

L'Ente e la CDP congiuntamente di seguito definiti le "Parti".

<sup>1</sup> Inscritto data (gg/mm/aa)

IL PRESENTE ALLEGATO, IN COPIA CONFORTE ALL'ORIGINALE,  
SI COMPONE DI N. 15 PAGINE.



PREMESSO CHE

- a) La CDP ha concesso all'Ente, successivamente al 31 dicembre 1996, i Prestiti di cui all'elenco allegato 1 al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (l'"Elenco Prestiti"), contrassegnati con il numero di posizione ivi indicato e, a seconda di come indicato nell'"Elenco Prestiti", trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito "MEF") o assegnati alla gestione separata della CDP (come più precisamente indicato alla premessa e) che segue) (i "Prestiti Originari", ovvero, singolarmente, il "Prestito Originario"), il cui debito residuo (calcolato come differenza tra Capitale Concesso e Capitale Ammortizzato, come di seguito definito), risulta pari, alla data del 31 dicembre 2005, a quanto indicato nello stesso elenco per ciascuna posizione;
- b) con Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, veniva disposta la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni;
- c) con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 ottobre 2004, adottato ai sensi del sopra citato Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, venivano stabiliti, tra l'altro, i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi relativi alla gestione separata della Cassa depositi o prestiti società per azioni;
- d) con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del sopra citato Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, si stabiliva, tra l'altro che i) il MEF subentrasse alla CDP nei rapporti in essere alla data di trasformazione derivanti da una serie di prestiti, ivi individuati, tra cui i Prestiti Originari indicati nell'"Elenco Prestiti" come trasferiti al MEF, prevedendo altresì che la gestione degli stessi rimanesse affidata alla CDP medesima e ii) fossero assegnati alla gestione separata della CDP i rapporti in essere alla data di trasformazione derivanti da una serie di prestiti, ivi individuati, tra cui i Prestiti Originari indicati nell'"Elenco Prestiti" come assegnati alla gestione separata della CDP;
- e) ai sensi del citato Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la gestione dei rapporti trasferiti al MEF, tra cui i Prestiti Originari indicati nell'"Elenco Prestiti" come trasferiti al MEF, resta affidata alla CDP, che provvede, tra l'altro ad effettuare le operazioni di erogazione, riscossione e recupero dei crediti e di rimborso dei titoli, adempiere obbligazioni, esercitare diritti, poteri e facoltà previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili, rappresentare a tutti gli effetti, anche in giudizio, il Ministero dell'economia e delle finanze;
- f) i Prestiti Originari riportati nell'"Elenco Prestiti", oggetto di Conversione, ai sensi del presente Contratto di Prestito, sono esclusivamente quelli contrassegnati con la parola SI; pertanto, di seguito, nel presente Contratto di Prestito, per Prestiti Originari si intendono quelli riportati nell'"Elenco Prestiti", Tabella A) ovvero Tabella B) o contrassegnati con la parola SI;
- g) con legge regionale/provinciale n. 10, del 18/2/05 pubblicata nel B.U. della REGIONE LIGURIA (n. 30 del 19.2.05) è stata autorizzata l'operazione di estinzione anticipata di prestiti mediante il ricorso a nuovi prestiti e, in esecuzione della sopra citata legge regionale/provinciale, valutata la convenienza economico finanziaria dell'operazione, con provvedimento n. 2945, assunto in data 29.12.2005, esecutivo a tutti gli effetti di legge, l'Ente ha autorizzato la contrazione dei Nuovi Prestiti con la CDP, destinati alla Conversione dei Prestiti Originari, alle condizioni e termini specificate nell'"Elenco Prestiti" e nella lettera - circolare Prot. GRN/P/153/05, in data 14 dicembre 2005 (la "Lettera - Circolare");

- h) In forza della sopra citata legge regionale/provinciale, l'Ente iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata di ciascuno dei Nuovi Prestiti, come indicati nell'Elenco Prestiti, le somme occorrenti per il pagamento delle rate di cui è debitore, a titolo di capitale ed interessi, per il rimborso dei Nuovi Prestiti;
- i) L'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio la contrazione dei Nuovi Prestiti si riferisce;
- l) L'Ente dichiara che, in base a quanto previsto nella Lettera - Circolare, i Nuovi Prestiti destinati alla Conversione di Prestiti Originari in relazione ai quali maturano interessi sulla base del tasso di interesse fisso, saranno regolati sulla base del Tasso di Interesse Fisso, come di seguito definito;
- k) L'Ente dichiara che la contrazione dei Nuovi Prestiti avviene nel pieno rispetto della normativa vigente;
- l) L'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione dei Nuovi Prestiti, i documenti previsti come necessari per l'accesso al credito ai sensi dell'Articolo 41, resi noti con la Lettera - Circolare, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta Contrattuale;
- m) L'Ente, unitamente alla presente proposta invia alla CDP l'Elenco Prestiti, debitamente completato sulla base delle scelte effettuate dall'Ente stesso e delle condizioni economiche vigenti alla Data di Proposta Contrattuale, il cui contenuto dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente;
- n) L'Ente, mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito, dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni generali della Conversione rese note dalla CDP con la Lettera - Circolare;
- o) L'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP;
- p) Le condizioni fissate nella presente proposta e nell'Elenco Prestiti sono quelle vigenti alla Data di Proposta Contrattuale;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP

#### Articolo 1 Premesse e definizioni

1. Il Contratto di Prestito regola i prestiti destinati alla Conversione, ai sensi dell'Articolo 41, dei Prestiti Originari individuati nell'Elenco Prestiti e contrassegnati con la parola Sì ("Nuovi Prestiti", ovvero, singolarmente, il "Nuovo Prestito"). In particolare è previsto un Nuovo Prestito per la Conversione di ciascun Prestito Originario. Ciascuno dei Nuovi Prestiti, di importo pari a quello necessario per la Conversione di ogni Prestito Originario, è regolato da un proprio piano di ammortamento e conserva la propria autonomia rispetto agli altri con riferimento ad ogni termine e condizione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'avverarsi di condizioni risolutive, il verificarsi di eventi che comportino la risoluzione ovvero il rimborso anticipato di un Nuovo Prestito, non avranno effetto sugli altri Nuovi Prestiti che continueranno ad essere regolati sulla base del Contratto di Prestito, salvo ove diversamente indicato.
2. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Prestito.

3. La Conversione dei Prestiti Originari avrà efficacia a partire dal 1 gennaio 2006 (la "Data di Efficacia della Conversione").
4. Nel presente Contratto di Prestito e nell'Elenco Prestiti, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

"Articolo 41" indica l'Articolo 41, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448  
"CDP" indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremilardiecinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 - C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;  
"Capitale Ammortizzato" indica, in relazione a ciascun Prestito Originario, la somma della quota capitale scadute sulla base del piano di ammortamento del Prestito Originario, dalla data di inizio ammortamento del Capitale Concesso, alla data del 31 dicembre 2005 (incluso), inclusa la rata in scadenza a tale data;  
"Capitale Concesso" indica, con riferimento a ciascun Prestito Originario, l'importo nominale del Prestito Originario stesso;  
"Capitale Erogato" indica, con riferimento a ciascun Prestito Originario, l'importo complessivo delle erogazioni effettuate o/o richieste a valere su ciascun Prestito Originario, dalla data di inizio erogazione del Capitale Concesso, fino alla data del 22 novembre 2005 (inclusa);  
"Contratto di Prestito" indica il contratto di prestito tra la CDP e l'Ente, ai sensi dell'Articolo 41, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;  
"Conversione" indica, in relazione a ciascun Prestito Originario, l'operazione di estinzione anticipata del Prestito Originario e contestuale rifinanziamento dello stesso, mediante ricorso a nuovo prestito, ai sensi dell'Articolo 41;  
"Data di Accettazione" indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;  
"Data di Calcolo dell'Indennizzo" indica la data del 22 novembre 2005;  
"Data di Efficacia della Conversione" ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;  
"Data di Inizio Ammortamento" ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;  
"Data di Pagamento" indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno;  
"Data di Proposta Contrattuale" indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta da CDP;  
"Data di Scadenza" indica il giorno, mese, anno di scadenza di ciascun Nuovo Prestito, indicato per ciascun Nuovo Prestito, nell'Elenco Prestiti;  
"Debito" indica, in relazione a ciascun Prestito Originario, la differenza, se positiva, tra il Capitale Erogato ed il Capitale Ammortizzato;  
"Destinazione Originaria" indica l'originaria destinazione di ciascun Prestito Originario, rifinanziata con il Nuovo Prestito;  
"Dichiarazione del responsabile del procedimento" indica la dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento legittimato a chiedere l'erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;  
"Domanda di Erogazione" indica la domanda di erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;  
"Elenco Prestiti" ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito; l'Elenco Prestiti è suddiviso in tabella A), relativa ai Nuovi Prestiti in relazione ai quali maturano interessi regolati a Tasso di Interesse Fisso e in tabella B), relativa ai Nuovi Prestiti in relazione ai quali maturano interessi regolati a Tasso di Interesse Variabile;  
"Ente" indica la Regione o la Provincia Autonoma specificata nel Contratto di Prestito, che contrae i Nuovi Prestiti;  
"Erogazione" ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;  
"Euribor" (European Interbank Offering Rate) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Teletrate;

- "Giorno TARGET" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlements Express Transfer System*);
- "Indennizzo" indica, se dovuto, l'indennizzo da corrispondere, a seconda dei casi, al MEF ovvero alla CDP per l'estinzione del Debito;
- "Interessi di Mora" ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;
- "Interessi di Pro-ammortamento" ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;
- "Lettera - Circolare" ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;
- "Maggiorazione" ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;
- "MEF" ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;
- "Media Euribor" indica la media aritmetica dell'Euribor rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del semestre di riferimento;
- "Modulo R.I.D." indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- "Nuovo Prestito" ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;
- "Periodo di Interesse" ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;
- "Piano di Ammortamento" indica, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, il piano di ammortamento predisposto dalla CDP, sulla base del Tasso di Interesse Fisso ovvero sulla base delle Quote Capitali in caso di Nuovo Prestito regolato a Tasso di Interesse Variabile, a seconda della scelta effettuata dall'Ente, e consegnato all'Ente come allegato 2 al Contratto di Prestito alla Data di Accettazione;
- "Prestito Originario" ha il significato attribuito nelle premesse del Contratto di Prestito. I termini "Prestito Originario" e "Prestiti Originari" indicano indifferentemente i prestiti trasferiti al MEF ovvero i prestiti assegnati alla gestione separata della CDP (ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003), secondo quanto specificato in relazione a ciascun Prestito Originario nell'Elenco Prestiti;
- "Quote Capitale" indica, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito regolato a Tasso di Interesse Variabile, la quota capitale costante da corrispondere ad ogni Data di Pagamento, a partire dal 30 giugno 2007 sino alla Data di Scadenza;
- "Rata Semestrale" indica, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito regolato a Tasso di Interesse Fisso, la rata costante, comprensiva di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente, da corrispondere ad ogni Data di Pagamento, a partire dal 30 giugno 2007 sino alla Data di Scadenza;
- "Somma Prestata" indica, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, la differenza tra il Capitale Concesso ed il Capitale Ammortizzato maggiorata dell'Indennizzo;
- "Somma Prestata per Estinzione Debito" indica, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, l'importo, a valore sulla Somma Prestata, da corrispondere, a seconda dei casi, al MEF ovvero alla CDP per l'estinzione del Debito;
- "Somma Prestata per la Destinazione Originaria" indica, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, l'importo, a valore sulla Somma Prestata, da destinare al rifinanziamento della Destinazione Originaria ed è pari alla differenza tra Capitale Concesso e Capitale Erogato;
- "Tasso di Interesse Fisso" ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;
- "Tasso di Interesse Variabile" ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;
- "Tesoriere" indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente ai sensi dell'Articolo 31 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76.

5. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

## Articolo 2

### Oggetto, scopo e durata dei Nuovi Prestiti

1. La CDP concede all'Ente, che accetta, i Nuovi Prestiti ciascuno di importo pari alla Somma Prestata, come specificato nell'Elenco Prestiti.



2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della spesa occorrente per la Conversione, suddivisa, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, in Somma Prestata per Estinzione Debito, Indennizzo e/o Somma Prestata per la Destinazione Originaria come dettagliatamente indicato nell'Elenco Prestiti. L'Ente si impegna altresì ad inviare entro e non oltre il 31 gennaio 2006 copia della delibera di Giunta Regionale di approvazione della Conversione; la Conversione produce effetti, a decorrere dal 1° gennaio 2006, esclusivamente nel caso in cui la Regione presenti alla CDP la delibera approvativa della Conversione entro il 31 gennaio 2006. In caso contrario il presente Contratto di Prestito è risolto senza oneri per le parti.
3. Ciascuno dei Nuovi Prestiti ha durata fino alla Data di Scadenza indicata, per ciascun Nuovo Prestito, nell'Elenco Prestiti.
4. La decorrenza dell'ammortamento di ciascuno dei Nuovi Prestiti è fissata al 1° gennaio 2007 (la "Data di Inizio Ammortamento").

#### Articolo 3 Indennizzo

1. L'Ente riconosce che, nei casi in cui sia dovuto, l'importo della Somma Prestata è comprensivo dell'Indennizzo da corrispondere, e seconda dei casi, al MEF ovvero alla CDP, per l'estinzione del Debito. L'importo dell'Indennizzo è calcolato, alla Data di Calcolo dell'Indennizzo, ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 gennaio 1998, nel rispetto dell'Articolo 5, comma 12, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326. L'importo dell'Indennizzo è indicato, per ciascun Nuovo Prestito in relazione al quale sia dovuto, nell'Elenco Prestiti.
2. L'importo dell'Indennizzo in relazione a ciascun Prestito Originario è calcolato, secondo quanto indicato al precedente comma 1, in considerazione, tra l'altro, dell'ammontare del Debito e quindi del Capitale Erogoato e valore su ciascun Prestito Originario.

#### Articolo 4 Conferimento di mandato con rappresentanza

1. L'Ente, mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito, conferisce mandato alla CDP, in relazione ai Prestiti Originari indicati nell'Elenco Prestiti come trasferiti al MEF, ad effettuare il pagamento al MEF della Somma Prestata per Estinzione Debito maggiorata dell'Indennizzo.

#### Articolo 5 Erogazioni e condizioni sospensive

1. Con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, la Somma Prestata sarà erogata come segue:
  - a. la Somma Prestata per Estinzione Debito maggiorata dell'Indennizzo, i) per quanto riguarda i Prestiti Originari indicati nell'Elenco Prestiti come trasferiti al MEF, sarà corrisposta dalla CDP, in nome e per conto dell'Ente, al MEF, in unica soluzione, con valuta 31 dicembre 2005, ii) per quanto riguarda i Prestiti Originari indicati nell'Elenco Prestiti come assegnati alla gestione separata della CDP, sarà trattenuta dalla CDP in unica soluzione alla data del 31 dicembre 2005;
  - b. la Somma Prestata per la Destinazione Originaria, in una o più soluzioni, a partire dalla Data di Efficacia della Conversione, sulla base di apposita Domanda di Erogazione corredata da una

Dichiarazione del responsabile del procedimento, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata per la Destinazione Originaria (l' "Erogazione" ovvero le "Erogazioni").

2. Le Erogazioni hanno luogo, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
3. L'obbligo della CDP di effettuare le Erogazioni, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, è sospensivamente condizionato:
  - a. alla ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1258 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il quale l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D.;
  - b. alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell'Articolo 13 che segue o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito;
  - c. alla ricezione da parte della CDP della Domanda di Erogazione, corredata dalla Dichiarazione del responsabile del procedimento, completa in ogni sua parte, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1258 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. Fermo restando quanto disposto dall'Articolo 13, comma 1, lettera b. che segue, qualora la Destinazione Originaria fosse un investimento e all'esito dell'accertamento definitivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'investimento risultino somme da somministrare, l'Ente ha diritto di richiedere alla CDP l'erogazione del residuo capitale da somministrare, in ammortamento, purché lo stesso non superi il 5 per cento dell'importo della Somma Prestata per la Destinazione Originaria ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00).

#### Articolo 6 Interessi

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, sulla Somma Prestata maturano interessi calcolati, secondo la scelta effettuata dall'Ente:
  - a. sulla base di un tasso fisso semestrale corrispondente al tasso fisso nominale annuo il cui valore è indicato, per ciascun Nuovo Prestito regolato a tasso fisso, nell'Elenco Prestiti, tabella A) (il "Tasso di Interesse Fisso"). Il Tasso di Interesse Fisso sarà applicato semestralmente secondo la convenzione di calcolo giorni 30/360; a/o
  - b. sulla base di un tasso variabile pari alla Media Euribor aumentata della maggiorazione (la "Maggiorazione") indicata, per ciascun Nuovo Prestito regolato a tasso di interesse variabile, nell'Elenco Prestiti, tabella B) (il "Tasso di Interesse Variabile"). Per ciascun Nuovo Prestito regolato a tasso variabile si definiscono periodi di interessi, ciascuno della durata di 6 (sei) mesi (il "Periodo di Interessi"). Ogni Periodo di Interessi decorrerà da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorrerà dalla Data di Inizio Ammortamento (inclusa) e scadrà alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa). Gli interessi calcolati al Tasso di Interesse Variabile con riferimento alla Somma Prestata, al netto del capitale ammortizzato, saranno corrisposti dall'Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo

Contratto di Prestito ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 448/2001  
Codice Contratto n. 03/04.00/001.00

Periodo di Interessi. Il Tasso di Interesse Variabile sarà applicato semestralmente secondo la convenzione di calcolo giorni effettivi/360.

2. Sulle somme erogate, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, anteriormente alla Data di Inizio Ammortamento sono dovuti gli Interessi (gli "Interessi di Pre-ammortamento"), come di seguito indicato:
  - a. per i Nuovi Prestiti in relazione ai quali maturano interessi sulla base del Tasso di Interesse Fisso, sono dovuti gli interessi in misura pari al Tasso di Interesse Fisso, indicato per ciascun Nuovo Prestito in relazione al quale maturano interessi calcolati sulla base del Tasso di Interesse Fisso, nell'Elenco Prestiti, Tabella A), dalla data di erogazione al 31 dicembre antecedente la Data di Inizio Ammortamento;
  - b. per i Nuovi Prestiti in relazione ai quali maturano interessi calcolati sulla base del Tasso di Interesse Variabile, sono dovuti gli interessi calcolati ad un tasso pari alla Media Euribor aumentata della Maggiorazione Indicata, per ciascun Nuovo Prestito in relazione al quale maturano interessi calcolati sulla base del Tasso di Interesse Variabile, nella Tabella B), dalla data di erogazione al 31 dicembre antecedente la Data di Inizio Ammortamento.
3. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulle somme da erogare relativamente a ciascun Nuovo Prestito (pari alla differenza tra Capitale Concesso e il maggiore tra Capitale Erogato ed il Capitale Ammortizzato), viene restituito all'Ente, salvo che la legge non disponga diversamente, una somma, calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso di interesse annuo pari alla Media Euribor.

#### Articolo 7

##### Rimborso e metodo di ammortamento dei Nuovi Prestiti

1. Il rimborso a CDP di ciascun Nuovo Prestito avverrà mediante rate semestrali il cui numero è indicato nell'Elenco Prestiti, comprensive di capitale ed interessi, aventi scadenza in occasione di ciascuna Data di Pagamento, a partire dal 30 giugno 2007 e fino alla Data di Scadenza di ciascun Nuovo Prestito, secondo quanto indicato, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, nel relativo Piano di Ammortamento, con le seguenti modalità:
  - a. per quanto riguarda i Nuovi Prestiti regolati a Tasso di Interesse Fisso, mediante le Rate Semestrali. L'importo delle Rate Semestrali è quello indicato, in relazione a ciascun Nuovo Prestito regolato a Tasso di Interesse Fisso, nel relativo Piano di Ammortamento;
  - b. per quanto riguarda i Nuovi Prestiti regolati a Tasso di Interesse Variabile mediante rate semestrali, risultanti dalla somma, ad ogni Data di Pagamento, tra la Quota Capitale ed una quota di interessi determinata, di semestre in semestre, con le modalità di cui al precedente Articolo 6. L'importo della Quota Capitale è quello risultante, per ciascun Nuovo Prestito regolato a Tasso di Interesse Variabile, nel relativo Piano di Ammortamento.

Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.

2. Gli Interessi di Pre-ammortamento devono essere corrisposti il 31 gennaio successivo all'anno di pre-ammortamento.

#### Articolo 8

##### Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base a ciascuno dei Nuovi Prestiti per capitale ed interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti,

sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati al tasso fisso, applicato ai prestiti di durata ventennale, in vigore il primo lunedì di ciascun mese solare in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato del 50% (gli "Interessi di Mora").

2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo la convenzione di calcolo giorni 30/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Prestito, relativamente al Nuovo Prestito con riferimento al quale sono dovuti gli Interessi di Mora, per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 13 del Contratto di Prestito, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori, in relazione a tale Nuovo Prestito.

#### Articolo 9 Adempimenti in materia di rimborso

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito in relazione a ciascun Nuovo Prestito, l'Ente iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata di ciascun Nuovo Prestito, come indicata, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, nell'Elenco Prestiti, le somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate di cui è debitore per il rimborso di ciascun Nuovo Prestito. L'Ente è obbligato a versare alla CDP l'importo dovuto alle prescritte scadenze, per il rispetto delle quali il Tesoriere provvede opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
2. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l'esatto importo della rata.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare, a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.

#### Articolo 10 Rimborso anticipato volontario dei Nuovi Prestiti

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale di ciascun Nuovo Prestito, in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso.
2. In caso di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata in relazione al Nuovo Prestito<sup>1</sup> da estinguere e quella ammortizzata del medesimo Nuovo Prestito; qualora la quota di capitale ammortizzata risultasse superiore a quella erogata<sup>2</sup> la differenza sarà corrisposta dalla CDP all'Ente.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP:

<sup>1</sup> Intesa come l'importo risultante dalla somma tra quanto corrisposto al MEF ovvero trattenuto dalla CDP, ai sensi dell'Articolo 5, comma 1, lettera a, del Contratto di Prestito, o le Erogazioni;

<sup>2</sup> Intesa come l'importo risultante dalla somma tra quanto corrisposto al MEF, ovvero trattenuto dalla CDP, ai sensi dell'Articolo 5, comma 1, lettera a, del Contratto di Prestito, o le Erogazioni.

- a. in relazione a ciascun Nuovo Prestito regolato a Tasso di Interesse Fisso, un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato alla data prescelta per il rimborso, relativamente al Nuovo Prestito a Tasso di Interesse Fisso da estinguere. I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dei tassi di interesse definiti il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, relativi ai prestiti a tasso fisso della CDP di durata pari a quella residua del Nuovo Prestito da estinguere (nel caso di durata residua non esattamente corrispondente a quella dei finanziamenti offerti, si applicherà il tasso di interesse relativo ai prestiti di durata più vicina ovvero, in caso di equidistanza, di durata minore). Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, i tassi di interesse sono definiti il Giorno TARGET immediatamente antecedente;
  - b. in relazione a ciascun Nuovo Prestito regolato a Tasso di Interesse Variabile, un indennizzo di importo pari allo 0,125% della Somma Prestata, al netto del capitale ammortizzato, relativamente al Nuovo Prestito a Tasso di Interesse Variabile da estinguere.
4. L'Ente dichiara di rinunciare alle agevolazioni derivanti dall'estinzione anticipata di cui all'Articolo 28, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
  5. Nel caso in cui la Destinazione Originaria fosse un investimento, e' facoltà della CDP accordare, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, la riduzione della Somma Prestata per la Destinazione Originaria, esclusivamente nei seguenti casi:
    - a. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, all'esito dell'accertamento definitivo della spesa per la realizzazione dell'investimento;
    - b. in conseguenza di un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.
  6. La riduzione comporta la rideeterminazione del piano di ammortamento del relativo Nuovo Prestito, con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo all'accoglimento della richiesta.
  7. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 5, la richiesta di riduzione della Somma Prestata per la Destinazione Originaria, dovrà essere corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 5 e potrà essere accordata per l'importo del ribasso d'asta o per le somme che restano da erogare in conto del Nuovo Prestito, in eccedenza alle Erogazioni effettuate per la spesa definitivamente accertata.

#### Articolo 11 Compensazione

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dai Nuovi Prestiti che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi dei Nuovi Prestiti saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

#### Articolo 12

##### Diverso utilizzo della Somma Prestata per la Destinazione Originaria

1. Nel caso in cui, in relazione ad uno o più dei Prestiti Originari, la Destinazione Originaria fosse un investimento, e l'Ente intenda utilizzare, in relazione al Nuovo Prestito destinato alla Conversione di tale Prestito Originario, la Somma Prestata per la Destinazione Originaria, per la parte non erogata, per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali era stata richiesta o concessa dalla CDP, dovrà informare immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata per la Destinazione Originaria.
2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall'Articolo 13, comma 1, lettera b) che segue, è consentito il diverso utilizzo della Somma Prestata per la Destinazione Originaria, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, a condizione che:
  - a. si tratti di investimenti finanziabili;
  - b. rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, e' consentito il cumulo della Somma Prestata per la Destinazione Originaria, per la parte non erogata, con il residuo capitale da erogare accertato su prestiti diversi, che permettano tale facoltà, per il finanziamento totale o parziale di un nuovo investimento, a condizione che:
  - a. si tratti di investimenti finanziabili;
  - b. rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli prestiti.
4. Non è consentito il diverso utilizzo di residui della Somma Prestata per la Destinazione Originaria, per la parte non erogata, per un nuovo investimento inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00).

#### Articolo 13

##### Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione di un Nuovo Prestito a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
  - a. mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
  - b. destinazione della Somma Prestata per la Destinazione Originaria, in relazione a un Nuovo Prestito, ad uno scopo diverso dal finanziamento della spesa per la realizzazione della Destinazione Originaria, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 12;
  - c. non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito, relativamente a un Nuovo Prestito;
  - d. ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
  - e. inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 9, comma 1, e all'Articolo 14, comma 3 del Contratto di Prestito.

Il verificarsi di uno degli eventi di cui al presente comma comporterà la risoluzione limitatamente al Nuovo Prestito relativamente al quale l'evento si è verificato.

2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Prestito ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare, relativamente al Nuovo Prestito risolto: i) l'importo erogato <sup>4</sup> al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di Mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 10, comma 3, lettera a, del Contratto di Prestito, nel caso di risoluzione di un Nuovo Prestito regolato a Tasso di Interesse Fisso e Articolo 10, comma 3, lettera b, del Contratto di Prestito, nel caso di risoluzione di un Nuovo Prestito regolato a Tasso di Interesse Variabile, v) un importo pari allo 0,125% della Somma Prestata del Nuovo Prestito.

#### Articolo 14 Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Prestito, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, o comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1253 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione di ciascun Nuovo Prestito, è tenuto a:
  - a. mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso dei Nuovi Prestiti e l'accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale;
  - b. non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 11, comma 2 del Contratto di Prestito, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale e con valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (s.d. data del regolamento del bonifico).

<sup>4</sup> Inteso come l'importo risultante dalla somma tra quanto corrisposto al MEF, ovvero trattenuto dalla CDP, ai sensi dell'Articolo 5, comma 1, lettera 1. del Contratto di Prestito, e le Erogazioni.



Contributo al passivo di bilancio dell'articolo 41, comma 2, della legge 448/2011  
(codice contratto 0304.0001.00)

**Allegato Elenco Prestiti**

Codice Ente: 9019258 Denominazione Ente: **REGIONE LAZIO**

Tabella A) Elenco Prestiti Convertiti a Tasso Fisso

No. Progr.	Identificativo Prestito Originario	Soggetto Titolare (A)	Debito Residuo Prestito Originario	Capitale Erogato	Indicizzazione	Prestiti Convertiti (B)(C)	Identificativo Nuovo Prestito	Somma Prestiti Nuovo Prestito	Saldo Prestiti Per Estinzione Debito	Somma Prestiti Per la Distribuzione Originaria	Totale B (in base al Nuovo Prestito)	Altre Approvazioni Nuovo Prestito (D)	Monte per la Ammortamento Nuovo Prestito	Saldo di Bilancio
1	442560960	MEF	598.726.194,27	908.000.000,00	25.178.228,41	SI	4429803001	598.442.304,89	598.726.194,27	0,00	3,94	39	60	34.12'36

Tabella B) Elenco Prestiti Convertiti a Tasso Variabile

No. Progr.	Identificativo Prestito Originario	Soggetto Titolare (A)	Debito Residuo Prestito Originario	Capitale Erogato	Indicizzazione	Prestiti Convertiti (B)(C)	Identificativo Nuovo Prestito	Somma Prestiti Nuovo Prestito	Saldo Prestiti Per Estinzione Debito	Somma Prestiti Per la Distribuzione Originaria	Totale B (in base al Nuovo Prestito)	Altre Approvazioni Nuovo Prestito (D)	Monte per la Ammortamento Nuovo Prestito	Saldo di Bilancio
						SI						31	196	

T


**Articolo 19**  
**Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Prestito o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

\* \* \*

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

  
Dipartimento Economico ed Occupazionale  
Il Direttore Vicario  
Dr. Guido MAGRINI

ROMA, 29. 12. 2005


**PER ACCETTAZIONE**

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole

- Articolo 5 (Erogazioni e condizioni espensive)
- Articolo 9 (Adempimenti in materia di rimborso)
- Articolo 10 (Rimborso anticipato volontario dei Nuovi Prestiti)
- Articolo 11 (Compensazione)
- Articolo 13 (Risoluzione)
- Articolo 14 (Pagamenti)
- Articolo 15 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascosti)
- Articolo 19 (Foro competente)

  
Dipartimento Economico ed Occupazionale  
Il Direttore Vicario  
Dr. Guido MAGRINI

[FIRMA E TIMBRO ENTE]

  
**PER ACCETTAZIONE**

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

	scadenze rate	debito residuo	quota capitale	quota interessi	RATA
1	30/06/2007	€ 586.442.334,68	€ 5.195.520,47	11.552.913,99	16.748.434,46
2	31/12/2007	€ 581.246.814,21	€ 5.297.872,22	11.450.562,24	16.748.434,46
3	30/06/2008	€ 575.948.941,99	€ 5.402.240,30	11.346.194,16	16.748.434,46
4	31/12/2008	€ 570.546.701,68	€ 5.506.684,44	11.239.770,02	16.748.434,46
5	30/06/2009	€ 565.038.037,26	€ 5.617.185,13	11.131.249,33	16.748.434,46
6	31/12/2009	€ 559.420.852,13	€ 5.727.843,67	11.020.590,79	16.748.434,46
7	30/06/2010	€ 553.893.008,46	€ 5.840.682,19	10.907.752,27	16.748.434,46
8	31/12/2010	€ 547.852.326,27	€ 5.955.743,63	10.792.690,83	16.748.434,46
9	30/06/2011	€ 541.898.582,53	€ 6.073.071,78	10.675.362,68	16.748.434,46
10	31/12/2011	€ 535.823.510,85	€ 6.192.711,30	10.555.723,16	16.748.434,46
11	30/06/2012	€ 529.830.799,58	€ 6.314.707,71	10.433.726,75	16.748.434,46
12	31/12/2012	€ 523.318.091,85	€ 6.439.107,45	10.309.327,01	16.748.434,46
13	30/06/2013	€ 516.876.984,40	€ 6.566.957,87	10.182.476,59	16.748.434,46
14	31/12/2013	€ 510.311.026,53	€ 6.695.307,24	10.053.127,22	16.748.434,46
15	30/06/2014	€ 503.615.719,30	€ 6.827.204,79	9.921.229,67	16.748.434,46
16	31/12/2014	€ 496.788.514,51	€ 6.961.700,72	9.786.733,74	16.748.434,46
17	30/06/2015	€ 489.826.813,78	€ 7.098.846,23	9.649.588,23	16.748.434,46
18	31/12/2015	€ 482.727.967,56	€ 7.238.693,50	9.509.740,98	16.748.434,46
19	30/06/2016	€ 475.489.274,06	€ 7.381.295,76	9.367.138,70	16.748.434,46
20	31/12/2016	€ 468.107.878,30	€ 7.528.707,29	9.221.727,17	16.748.434,46
21	30/06/2017	€ 460.581.271,01	€ 7.674.983,42	9.073.451,04	16.748.434,46
22	31/12/2017	€ 452.906.287,59	€ 7.826.180,59	8.922.253,87	16.748.434,46
23	30/06/2018	€ 445.080.107,00	€ 7.980.356,35	8.768.078,11	16.748.434,46
24	31/12/2018	€ 437.099.750,64	€ 8.137.569,37	8.610.865,09	16.748.434,46
25	30/06/2019	€ 428.962.181,27	€ 8.297.879,49	8.460.554,97	16.748.434,46
26	31/12/2019	€ 420.664.301,78	€ 8.461.347,71	8.287.088,75	16.748.434,46
27	30/06/2020	€ 412.202.954,07	€ 8.628.036,26	8.120.398,20	16.748.434,46
28	31/12/2020	€ 403.574.917,81	€ 8.798.008,58	7.950.425,86	16.748.434,46
29	30/06/2021	€ 394.776.909,23	€ 8.971.329,35	7.777.105,11	16.748.434,46
30	31/12/2021	€ 385.805.579,88	€ 9.148.084,54	7.600.369,92	16.748.434,46
31	30/06/2022	€ 376.657.515,34	€ 9.328.281,41	7.420.153,05	16.748.434,46
32	31/12/2022	€ 367.329.233,94	€ 9.512.048,55	7.236.385,91	16.748.434,46
33	30/06/2023	€ 357.817.185,39	€ 9.699.435,91	7.048.998,55	16.748.434,46
34	31/12/2023	€ 348.117.749,48	€ 9.890.514,79	6.857.919,86	16.748.434,46
35	30/06/2024	€ 338.227.234,68	€ 10.085.357,94	6.663.076,52	16.748.434,46
36	31/12/2024	€ 328.141.876,75	€ 10.284.039,49	6.464.394,97	16.748.434,46
37	30/06/2025	€ 317.857.837,26	€ 10.486.635,07	6.261.799,39	16.748.434,46
38	31/12/2025	€ 307.371.202,20	€ 10.693.221,78	6.055.212,68	16.748.434,46
39	30/06/2026	€ 296.677.980,42	€ 10.903.878,25	5.844.558,21	16.748.434,46
40	31/12/2026	€ 285.774.102,17	€ 11.118.684,65	5.629.749,91	16.748.434,46
41	30/06/2027	€ 274.655.417,53	€ 11.337.722,73	5.410.711,73	16.748.434,46
42	31/12/2027	€ 263.317.694,79	€ 11.561.075,97	5.187.358,59	16.748.434,46
43	30/06/2028	€ 251.755.518,92	€ 11.788.829,07	4.959.605,39	16.748.434,46
44	31/12/2028	€ 239.967.789,66	€ 12.021.069,00	4.727.365,46	16.748.434,46
45	30/06/2029	€ 227.946.720,96	€ 12.257.884,06	4.490.350,40	16.748.434,46
46	31/12/2029	€ 215.688.836,80	€ 12.499.364,37	4.249.070,08	16.748.434,46
47	30/06/2030	€ 203.189.472,42	€ 12.745.601,85	4.002.832,61	16.748.434,46
48	31/12/2030	€ 190.443.870,57	€ 12.996.890,21	3.751.744,25	16.748.434,46
49	30/06/2031	€ 177.447.180,36	€ 13.252.725,01	3.495.709,45	16.748.434,46
50	31/12/2031	€ 164.194.455,36	€ 13.513.803,69	3.234.630,77	16.748.434,46
51	30/06/2032	€ 150.680.651,67	€ 13.780.025,62	2.968.408,84	16.748.434,46
52	31/12/2032	€ 136.900.626,05	€ 14.051.492,13	2.698.942,33	16.748.434,46
53	30/06/2033	€ 122.849.133,92	€ 14.328.306,82	2.420.127,94	16.748.434,46
54	31/12/2033	€ 108.520.827,40	€ 14.610.574,16	2.137.860,30	16.748.434,46
55	30/06/2034	€ 93.910.253,24	€ 14.898.402,47	1.850.031,99	16.748.434,46
56	31/12/2034	€ 79.011.850,77	€ 15.191.901,00	1.556.533,46	16.748.434,46
57	30/06/2035	€ 63.819.949,77	€ 15.491.181,48	1.257.253,01	16.748.434,46
58	31/12/2035	€ 48.328.768,32	€ 15.796.357,72	952.076,74	16.748.434,46
59	30/06/2036	€ 32.532.410,60	€ 16.107.545,97	640.888,49	16.748.434,46
60	31/12/2036	€ 16.424.864,63	€ 16.424.864,63	323.569,83	16.748.434,46

€ 586.442.334,68

